



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |
|--------------------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO  |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO   | SAVERIO |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO  |
| <input type="checkbox"/> |           |         |
| <input type="checkbox"/> |           |         |
| <input type="checkbox"/> |           |         |
| <input type="checkbox"/> |           |         |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/13 depositato il 03/01/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010300720/2012 IRPEF-ALTRO 2007 ADD.LI contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 5/13

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

03/07/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

1511

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

**3 LUG, 2013**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/06/2016

Il Segretario

**IL SEGRETARIO**  
(dr. Giuseppe Perillo)

[Signature]

TARANTO--- CTP---Rgr. 5/13 [REDACTED]

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto avverso l'avviso di accertamento n°TVP010300720/12 con il quale per l'anno di imposta 2007 vengono richieste imposte IRPEF oltre accessori. Trattasi di atto emesso per ripresa a tassazione di imponibili di importi corrisposti dal coniuge separato sottoforma di assegno periodico ma non dichiarati.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente richiedente e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione osserva.

Premesso che agli atti di questo procedimento è stato depositato atto di precetto datato 16/1/2008 e notificato a tale [REDACTED] (ex coniuge della odierna ricorrente) e con il quale vengono richiesti gli importi riferiti agli assegni periodici dovuti per l'intero anno 2007, la Commissione deve rilevare per la pretesa la mancanza del presupposto impositivo proprio perché per l'importo incassato regolarmente, non vi era obbligo di dichiarazione. Ciò oltre che per evidenti ragioni collegate alla mancata percezione del denaro, anche perché diversamente operando si violerebbe il principio della capacità contributiva previsto dalla Carta Costituzionale Italiana.

Deve altresì essere segnalato l'utilizzo illegittimo delle presunzioni di parte dell'Agenzia delle Entrate per mancanza per le stesse delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza.

Quanto riportato è assorbente anche per tutto quanto altro riportato negli atti di causa.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Terza Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso:

\*annulla l'avviso di accertamento impugnato.

===Spese liquidate in favore del ricorrente in via equitativa in euro mille a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Deciso il giorno 3/7/13=

Il Giudice Relatore  
(Saverio [REDACTED])

Il Presidente  
(Giulio Fischetti)

[REDACTED]